

Contratti - Cassazione Civile: il contratto può essere firmato con una sigla illeggibile

28 Gennaio 2016
Valeria Tessitore

Non è nullo il contratto sottoscritto con una sigla illeggibile e non con una firma per esteso se le generalità della parte possono desumersi dal contesto dell'atto.

In tal senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte a cui è stata sottoposta la questione della **validità di una scrittura privata**.

Nel caso in esame la promissaria acquirente, avendo pagato il prezzo e convocato inutilmente la controparte davanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, conveniva dinnanzi al Tribunale di Sondrio la venditrice promittente. La domanda attrice chiedeva il **trasferimento della proprietà immobiliare oggetto del contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile**. La convenuta eccepeva la **carenza di legittimazione attiva per non riferibilità alla persona dell'attrice della sottoscrizione del documento indicato quale contratto preliminare**. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e trasferiva la proprietà dell'immobile.

La venditrice soccombente proponeva appello chiedendo che venisse dichiarato nullo il contratto preliminare di vendita per non corrispondenza della sottoscrizione apposta al documento. La Corte di appello di Milano rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado.

Nel ricorso avanti la Cassazione, la ricorrente sostiene che ai sensi dell'articolo 2702 Codice Civile la **sottoscrizione** sarebbe un requisito essenziale per fare acquistare al documento **l'efficacia probatoria** e che tale requisito risulta soddisfatto con la sola indicazione di nome e cognome tali da identificare il firmatario.

La Corte evidenzia come non vi sia dubbio che la produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, siano **elementi sufficienti a rendere decifrabili i segni grafici** che compongono una sottoscrizione illeggibile.

Accertata la riferibilità della firma al contraente sottoscrittore, sarebbe stato incongruo parlare di **riconoscimento**, in quanto il riconoscimento concerne, piuttosto, la propria sottoscrizione in un documento prodotto da controparte, mentre, *nel caso di specie era la stessa appellante che produceva il documento e, l'odierna ricorrente, parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, non era abilitata da nessuna norma o principio a mettere in dubbio la firma di controparte.*

Soltanto il firmatario, in questo caso l'acquirente, e non già la controparte, avrebbe eventualmente potuto contestare la **paternità della sottoscrizione** affermando che la stessa non gli appartiene con **istanza di verifica**. La Cassazione ha infine precisato che **la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto dove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo**.

In conclusione l'esibizione di una **scrittura privata, al cui interno vi siano elementi tali da identificare la paternità della firma, sopperisce alla mancanza di una sottoscrizione per esteso e perfeziona il contratto dal punto di vista sostanziale e probatorio**

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 19 novembre 2015, n. 23669)

Non è nullo il contratto sottoscritto con una sigla illeggibile e non con una firma per esteso se le generalità della parte possono desumersi dal contesto dell'atto.

In tal senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte a cui è stata sottoposta la questione della **validità di una scrittura privata.**

Nel caso in esame la promissaria acquirente, avendo pagato il prezzo e convocato inutilmente la controparte davanti al notaio per la stipulazione del contratto definitivo, conveniva dinnanzi al Tribunale di Sondrio la venditrice promittente. La domanda attrice chiedeva il **trasferimento della proprietà immobiliare oggetto del contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile.** La convenuta eccepiva la **carenza di legittimazione attiva per non riferibilità alla persona dell'attrice della sottoscrizione del documento indicato quale contratto preliminare.** Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e trasferiva la proprietà dell'immobile.

La venditrice soccombente proponeva appello chiedendo che venisse dichiarato nullo il contratto preliminare di vendita per non corrispondenza della sottoscrizione apposta al documento. La Corte di appello di Milano rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado.

Nel ricorso avanti la Cassazione, la ricorrente sostiene che ai sensi dell'articolo 2702 Codice Civile la **sottoscrizione** sarebbe un requisito essenziale per fare acquistare al documento **l'efficacia probatoria** e che tale requisito risulta soddisfatto con la sola indicazione di nome e cognome tali da identificare il firmatario.

La Corte evidenzia come non vi sia dubbio che la produzione della scrittura in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura, siano **elementi sufficienti a rendere decifrabili i segni grafici** che compongono una sottoscrizione illeggibile.

Accertata la riferibilità della firma al contraente sottoscrittore, sarebbe stato incongruo parlare di **riconoscimento**, in quanto il riconoscimento concerne, piuttosto, la propria sottoscrizione in un documento prodotto da controparte, mentre, *nel caso di specie era la stessa appellante che produceva il documento e, l'odierna ricorrente, parte contro la quale la scrittura era stata prodotta, non era abilitata da nessuna norma o principio a mettere in dubbio la firma di controparte.*

Soltanto il firmatario, in questo caso l'acquirente, e non già la controparte, avrebbe eventualmente potuto **contestare la paternità della sottoscrizione** affermando che la stessa non gli appartiene con **istanza di verificaione**. La Cassazione ha infine precisato che **la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell'atto dove l'autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell'atto medesimo.**

In conclusione l'esibizione di una **scrittura privata, al cui interno vi siano elementi tali da identificare la paternità della firma, sopperisce alla mancanza di una sottoscrizione per esteso e perfeziona il contratto dal punto di vista sostanziale e probatorio.**

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 19 novembre 2015, n. 23669)

TAG: *Firma digitale, Contratto preliminare, civile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di

commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.